

CONSIGLIO DI STATO

Gare, per l'avvalimento basta l'impegno

In una gara d'appalto l'avvalimento per i requisiti di fatturato globale e specifico non comporta la necessità di indicare specifici beni materiali indici di consistenza finanziaria; occorre la volontà di mettere a disposizione la propria solidità finanziaria ed esperienza specifica maturata nel settore. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione seconda con la sentenza dell'11 luglio 2017 n. 3422 che ha esaminato una fattispecie inerente l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento (il cosiddetto «prestito» da un'impresa a un'altra dei requisiti di ammissione alla gara) relativo alle capacità economico-finanziarie del concorrente. I giudici inquadrano la vicenda precisando preliminarmente che in questi casi (avvalimento del fatturato globale e specifico) la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione sottesa al contratto di avvalimento è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire l'impresa che chiede «in prestito» i requisiti, mettendo a disposizione le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato. La sentenza afferma che ciò che l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo. Venendo al merito del ricorso il collegio fa discendere da queste preliminari precisazioni, che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti a esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere e individuare con precisione. Viceversa è sufficiente che dalla dichiarazione emerga l'impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità; se così non fosse, come ha detto da sempre il Consiglio di stato, l'avvalimento sarebbe illegittimo.

—© Riproduzione riservata—

